

MODULO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE ATA INCLUSO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI
DI CUI ALL'ART 554 DEL D.L.VO 297/94 (indizione concorsi nell' a.s. 2014/15)
E BENEFICIARIO DELL'ART. 21 E/O 33, COMMI 5, 6 E 7 LEGGE 104/92

**DOMANDA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PRIORITA' NELLA SCELTA DELLA SEDE
PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016**

AVVERTENZA

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

In particolare:

- I dati riportati dall' aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
- Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, da parte dell'aspirante, del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell'amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall'aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
- I dati richiesti nel modulo di domanda, e acquisiti, sono strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196.

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI (1)	RISERVATO ALL'UFFICIO COMPETENTE PROT. N. DEL/...../.....
--	--

Spazio riservato all'identificativo assegnato dal sistema informativo

--	--

 /

--	--	--	--	--	--

...|... sottoscritt....

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI

COGNOME (2)																								
NOME																								
NATO/A IL	giorno	giorno	anno		PROVINCIA																			
COMUNE																								
SESSO		CODICE FISCALE																						

RECAPITO (3)																								
	indirizzo																							
	comune																							
	prov.																							
	c.a.p.				primo recapito telefonico										secondo recapito telefonico									

Data _____/_____/_____

FIRMA

SEZIONE B - GRADUATORIA DI INCLUSIONE⁽⁴⁾

☐ di essere già inserito nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 della provincia di.....
e per il profilo professionale di **AA** **AT** **CO** **IF** **GA** **CR** **CS**

☐ di aver prodotto domanda di inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 della provincia di.....
e per il profilo professionale di **AA** **AT** **CO** **IF** **GA** **CR** **CS**

....I.... sottoscritt....

RICHIEDE

SEZIONE C - ATTRIBUZIONE DI PRIORITA' NELLA SCELTA DELLA SEDE ⁽⁵⁾

C1 - per situazione di disabilità personale

l'applicazione, ai fini del reclutamento in base alle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94, delle disposizioni di priorità della scelta della sede di cui alla legge n. 104/92, in quanto:

- ☐ in situazione di disabilità personale di cui all'art. 21
ovvero
☐ in situazione di disabilità personale di cui al comma 6 dell'art. 33

A tal fine, avendo presa visione delle condizioni di applicabilità previste al riguardo dell'art. 7, punto III e dell'art. 9 del vigente contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico, allega la seguente certificazione:

C2 - per parente in situazione di disabilità

l'applicazione, ai fini del reclutamento in base alle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94, delle disposizioni di priorità della scelta della sede di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge n. 104/92.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
(contrassegnare la sezione che interessa e, per le parti opzionali, cancellare ciò che non riguarda)

- ☐ di essere figlio/figlia, coniuge, padre/madre di
Nato/a a il
e residente a

Che...I...madre/padre, coniuge, figlio/figlia è disabile in situazione di gravità, non è ricoverato permanentemente in alcun istituto di cura e necessita di assistenza continuativa che può essere assicurata esclusivamente dal sottoscritto/a.

(Nel caso l'assistenza riguardi il padre o la madre) Il sottoscritto/a dichiara di essere figlio/a unico/a ovvero, (nel caso dell'esistenza di fratelli e/o sorelle) il sottoscritto allega le dichiarazioni personali di tali fratelli e/o sorelle che attestano l'impossibilità, motivata, di provvedere all'assistenza. La suddetta dichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l'unico a convivere con il soggetto disabile. La situazione di unica convivenza deve essere documentata ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I. sulla mobilità.

- ☐ di dover assistere, in situazione di convivenza, fratello/sorella con disabilità grave, in quanto i genitori non sono viventi, ovvero sono totalmente inabili.

In relazione alla situazione contrassegnata, avendo preso visione delle condizioni di applicabilità previste al riguardo dall' art. 7, punto V e dall'art. 9 del vigente contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico, allega la seguente documentazione:

....I.... sottoscritt... ai sensi della Legge n. 196 del 30/06/2003, autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

NOTE

1. Indicare l'Ambito Territoriale destinatario della domanda nella graduatoria di inclusione.
2. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.
3. Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.
4. Indicare la provincia di inclusione ed il relativo profilo professionale, barrando altresì la casella relativa alla graduatoria di interesse.
5. La presente sezione riporta dichiarazioni che potrebbero essere state già rese dai candidati che presentano domanda di aggiornamento (All. B2) della graduatoria permanente. Tale sezione, da quest'ultimi, deve essere necessariamente compilata, sia per situazioni sopraggiunte che pregresse e tutt'ora permanenti, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Data/...../.....

FIRMA

ESTRATTO DAGLI ARTT. 7 E 9 C.C.N.I. MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 23/02/2015

ART. 7

III) Personale disabile e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

Per beneficiare delle precedenza di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.

V) Assistenza al coniuge, ed al figlio disabile, ovvero assistenza del figlio unico al genitore disabile

Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela di disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

In questi ultimi casi, la situazione di unicità di funzione nell'assistenza deriva dalla circostanza, documentata con autodichiarazione da parte di ciascun figlio, di non essere in grado di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza. La suddetta autodichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l'unico a convivere con il soggetto disabile. **Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n° 445, così come modificato e integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n° 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia.**

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli portatori di handicap di età inferiore ai **diciotto** anni, in considerazione del fatto che, relativamente ai **minorenni** le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito a carattere permanente della situazione di handicap. Per beneficiare della precedenza prevista dall'art.33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.

ART. 9

1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:

a) Certificazioni mediche.

Lo stato di disabilità deve essere documentata con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art.4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n.104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

- per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art.3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla

sentenza della Corte Costituzionale n.233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;

- per le persone bisognose di cure continuative: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Sarà cura degli uffici scolastici provinciali verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

b) Documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza continuativa

Il coniuge, il genitore, il figlio unico in grado di prestare assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile, i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art.7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:

- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile, deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione;

- l'attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e 20) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta all'atto di presentazione della domanda di mobilità.

Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.